

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2286 di venerdì 20 novembre 2009

Responsabilita' congiunte: la tutela dei lavoratori negli appalti

La sicurezza sul lavoro nella nuova nozione di appalto: le tecniche di tutela dei lavoratori e le responsabilità solidali delle imprese, gli obblighi del committente e delle società appaltatrici. Come viene individuato il datore di lavoro?

google_ad_client

PuntroSicuro ha più volte presentato ai propri lettori i Working Papers del Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo "Massimo D'Antona", documenti che si occupano di tematiche relative al diritto e alla politica sociale comunitaria, al diritto del lavoro, alle relazioni industriali, al mercato del lavoro, ...

In particolare oggi segnaliamo il contributo di Luisa Corazza "La nuova nozione di appalto nel sistema delle tecniche di tutela del lavoratore", un contributo che prende spunto dall'intervento svolto al convegno "La nuova nozione di appalto" (Milano, 15 ottobre 2007) di cui costituisce una rielaborazione aggiornata.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il Working Paper ricorda che negli ultimi venti anni, nel tentativo di "inseguire le vortuose trasformazioni del tessuto produttivo", la disciplina del decentramento della produzione è stata teatro di "incisive riforme che hanno riscritto l'apparato di regole applicabili all'utilizzo del lavoro nelle ipotesi di **segmentazione delle attività imprenditoriali**".

L'autrice propone inoltre una valutazione della portata della nuova nozione di appalto, come si è configurata nel tempo anche in relazione al D.Lgs. 276/2003, sul piano delle tecniche di tutela messe in campo dal legislatore.

Infatti "il legislatore del 2003 non si è limitato a riformulare le precedenti tecniche di tutela in chiave 'leggera', valorizzando, cioè, gli aspetti immateriali del capitale dell'impresa", ma ha anche messo in campo "un nuovo sistema di rimedi, incentrato non più sulla saldatura tra rapporto di lavoro e organizzazione produttiva, quanto piuttosto sull'affiancamento di entrambi gli imprenditori coinvolti nel decentramento rispetto ad obblighi e responsabilità del datore di lavoro". Insomma "**da un modello di tutela 'accentrato' sull'impresa che risultava essere la vera datrice di lavoro si è passati ad un modello di tutela basato sulle responsabilità congiunte di più imprese**".

Nel tempo anche "l'ambito delle responsabilità congiunte dei due imprenditori coinvolti negli appalti è stato notevolmente rafforzato sul versante della sicurezza sul lavoro": ad esempio si è "preso atto della necessità di modificare le tutele prevenzionistiche, spostando il sistema normativo da una prospettiva strettamente sanzionatoria-repressiva" ad una prospettiva "incentivante".

La legge n. 296/2006 e la legge n. 3 agosto 2007, n. 123 "hanno infatti ampliato gli obblighi di prevenzione del committente che all'interno della propria azienda abbia affidato lavori in appalto, coinvolgendo quest'ultimo nel sistema di responsabilità, secondo lo schema che oggi è riassunto dall'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008".

Il Working Paper, che si interroga anche sul significato di un intervento in materia delle Sezioni Unite della Cassazione, conclude le sue riflessioni indicando che forse non ci si deve interrogare sul fatto "se sia rinvenibile, nel nuovo panorama normativo, una diversa nozione di appalto, quanto, piuttosto, se la riforma della disciplina del decentramento produttivo non

abbia prodotto un più profondo impatto sistematico, incidendo sullo stesso **concetto di datore di lavoro**".

Infatti, a fronte del passaggio "da un sistema imperniato sull'accentramento delle responsabilità in capo al vero datore di lavoro ad un sistema incentrato sulla responsabilità solidale delle imprese coinvolte nell'operazione di decentramento", anche gli elementi fondanti il concetto di datore di lavoro richiedono un ripensamento.

Si ricorda inoltre che "l'espansione del ruolo del committente rispetto alle responsabilità per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'appaltatore ha indotto il legislatore, nell'elaborare il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, a dedicare agli obblighi del datore di lavoro connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione un apposito articolo" (art. 26, D. Lgs. 81/2008).

E dunque alla luce delle più recenti riforme si afferma che "nella determinazione del concetto di datore di lavoro l'enfasi si sposta dalla centralità dell'utilizzazione del lavoro alla valorizzazione della condivisione delle responsabilità" e che "l'ordinamento sembra avviato in via definitiva verso questa nuova prospettiva", prospettiva che non è comunque esente da alcune lacune che l'autrice individua e segnala nel suo articolo.

L'**indice** del documento:

1. Il cammino delle regole del decentramento produttivo: l'impresa "smaterializzata".
2. Segue: la legalizzazione della fornitura di manodopera e l'imporsi del fenomeno delle esternalizzazioni
3. Siamo di fronte ad una nuova nozione di appalto? Rivoluzioni e conservazioni della nuova disciplina.
4. La svolta rimediabile della riforma del 2003: dalla ricerca del "vero" datore di lavoro alla condivisione delle responsabilità datoriali.
5. L'intervento delle Sezioni Unite del 2006: una battuta di arresto per la prospettiva delle responsabilità congiunte?
6. L'impatto sistematico della nuova disciplina dell'appalto: verso un diverso concetto di datore di lavoro.

Luisa Corazza, "La nuova nozione di appalto nel sistema delle tecniche di tutela del lavoratore", WP Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo "Massimo D'Antona" IT ? 93/2009 (formato PDF, 152 kB).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it